

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
BIODIVERSITY, CONSERVATION AND ENVIRONMENTAL QUALITY

(Classe LM-6 Biologia)

a valere dall'a.a. 2021-2022

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- per Ateneo, l'Università degli Studi di Siena;
- per BCEQ, Biodiversity, Conservation and Environmental Quality;
- per CFU, credito formativo universitario;
- per SSD, settore scientifico disciplinare;
- per SUA-CdS, Scheda unica annuale del Corso di studio (Allegato 1)

Articolo 2 - Istituzione

1. Presso l'Università degli Studi di Siena è istituito il Corso di Laurea Magistrale in "Biodiversity, Conservation and Environmental Quality" (BCEQ), appartenente alla classe delle lauree magistrali in Biologia (Classe LM-6) a norma del DM 270/2004 e successivi decreti attuativi.
2. La titolarità del Corso di Laurea Magistrale in BCEQ è attribuita al Dipartimento di Scienze della Vita.
3. Il Corso di Laurea Magistrale in BCEQ ha una durata normale di due anni e ha l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per preparare alla figura altamente qualificata di Biologo ambientale esperto nei molteplici aspetti della biodiversità a fini della conservazione della natura e della valutazione della qualità dell'ambiente, attraverso l'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche erogate in lingua inglese.
4. Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Vita, su proposta del Comitato per la Didattica, qualora lo ritenga necessario, può deliberare annualmente l'accesso programmato locale al Corso di studi ai sensi della L. 264/1999 e successive modificazioni e integrazioni, secondo l'iter previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
5. Per il conseguimento della Laurea Magistrale in BCEQ è necessario avere acquisito 120 CFU.
6. Il piano degli studi del Corso di Laurea Magistrale in BCEQ prevede 12 esami per gli insegnamenti caratterizzanti e affini e integrativi, oltre a quelli relativi ad insegnamenti a scelta dello studente. Contribuiscono al raggiungimento dei CFU necessari al conseguimento del titolo, le conoscenze linguistiche e la prova finale.

Articolo 3 - Obiettivi formativi specifici

1. Gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea Magistrale in BCEQ, relativi alla formazione di laureati che abbiano acquisito adeguate e approfondite conoscenze nelle discipline biologiche ambientali e della biodiversità, anche a livello molecolare, sono riportati nel quadro A4.a della SUA-CdS.

Articolo 4 - Risultati di apprendimento attesi

1. Le conoscenze, le capacità di comprensione e applicative, nonché le abilità e le competenze che i laureati del Corso di Laurea Magistrale in BCEQ avranno acquisito, sono riportati nei quadri A4.b.1, A4.b.2 e A4.c della SUA-CdS.

Articolo 5 - Sbocchi occupazionali e professionali

1. Il conseguimento del titolo di laureato magistrale in BCEQ consente gli sbocchi occupazionali indicati nel quadro A2.a della SUA-CdS.

Articolo 6 – Conoscenze richieste per l'accesso

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in BCEQ devono possedere, oltre ai requisiti curriculari indicati al seguente articolo 7, un'adeguata preparazione sia nelle materie fondamentali alla preparazione del biologo, quali matematica, fisica, chimica e informatica, che nelle discipline biologiche di base che forniscono le conoscenze imprescindibili sull'organizzazione degli esseri viventi a livello morfologico, funzionale e strutturale. Dovranno altresì essere in possesso di conoscenze relative ai meccanismi biochimici, cellulari e molecolari che regolano l'ereditarietà, la riproduzione e lo sviluppo.

Articolo 7 – Requisiti curriculari per l'ammissione

Per l'ammissione al corso di Laurea Magistrale in BCEQ è richiesto il possesso di requisiti curriculari secondo le modalità previste nel quadro A3a e A3b della SUA-CdS.

Articolo 8 – Prova di verifica della preparazione personale dello studente

1. Alla prova possono partecipare laureati in possesso dei requisiti curriculari richiesti per l'iscrizione nonché laureandi che abbiano già acquisito, alla data della prova, almeno 120 CFU complessivi e, fra questi, tutti quelli relativi ai SSD richiesti come requisiti curriculari.

2. I laureandi che abbiano superato la prova di ammissione verranno ammessi con riserva e potranno iscriversi a condizione che conseguano il titolo di studio richiesto entro i termini previsti.

3. La prova si svolge secondo le modalità illustrate nel quadro A3 della SUA-CdS.

Articolo 9 – Ammissione diretta

Possono essere esonerati dalla prova di verifica, in quanto riconosciuti in possesso di adeguata preparazione, i laureati in possesso dei requisiti curriculari secondo le modalità illustrate nel quadro A3 della SUA-CdS.

Articolo 10 – Comitato per la Didattica

Le funzioni e le competenze del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea Magistrale in BCEQ sono riportate nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 11 - Valutazione della qualità della didattica

La struttura organizzativa per la valutazione della didattica è riportata nel quadro D1 della SUA-CdS.

Articolo 12 – Orientamento e tutorato

Le attività di orientamento e tutorato per il corso di Laurea Magistrale in BCEQ sono coordinate dal Comitato per la Didattica secondo quanto riportato nel quadro B5 della SUA-CdS.

Articolo 13 – Riconoscimento dei crediti

1. Il Comitato per la Didattica è competente per il riconoscimento dei CFU conseguiti in altri Corsi di studio secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

2. I criteri di cui si avvale il Comitato per la Didattica per la valutazione della carriera pregressa dello studente, desunta dalla documentazione rilasciata dalla struttura didattica di provenienza, sono:

- corrispondenza di SSD;
- programmi dei corsi seguiti;
- date degli esami sostenuti.

3. È inoltre previsto un colloquio integrativo con i docenti di riferimento nel caso di CFU conseguiti:

- in corsi per i quali ci sia mancata corrispondenza di SSD, ma contenuti similari;
- a seguito di esami sostenuti da più di cinque anni accademici rispetto alla data di nuova iscrizione, al fine di valutare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

4. Nel caso di trasferimento dello studente effettuato da un Corso di Studio appartenente alla stessa Classe, la quota di CFU relativi riconosciuti di un SSD, non può essere inferiore al 50% di quelli già acquisiti nell'ambito dello stesso settore.

Articolo 14 – Mobilità internazionale degli studenti

1. Il Corso di Laurea Magistrale in BCEQ aderisce ai programmi di Ateneo di mobilità studentesca europea (es: programma LLP/Erasmus e Erasmus+) ed extra-europea, secondo le modalità previste nel quadro B5 SUA-CdS.

Articolo 15 – Piano delle attività formative

1. Il piano di studi della laurea magistrale in BCEQ è riportato nel Quadro B1.a della SUA-CdS.

2. Entro i termini e con le modalità stabilite dalla normativa di Ateneo, gli studenti sono tenuti alla presentazione del piano di studi individuale, in cui dovranno indicare:

- gli insegnamenti o moduli scelti per l'acquisizione di CFU a libera scelta;
- gli insegnamenti o altre attività formative che intenda eventualmente conseguire come CFU in sovrannumero.

3. I CFU a libera scelta dello studente possono essere acquisiti in tutti gli insegnamenti o moduli attivati dall'Ateneo, a condizione che siano coerenti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea Magistrale in BCEQ. La valutazione di coerenza compete al Comitato per la Didattica.

Articolo 16 – Impegno orario delle attività formative e studio individuale

La definizione delle tipologie didattiche ed i relativi CFU assegnati, differenziati a seconda del volume di lavoro richiesto allo studente, sono indicate nella tabella seguente:

Attività	Definizione	Ore/CFU Didattica assistita
Lezioni frontali	Lezione ed elaborazione autonoma dei contenuti ricevuti	8
Esercitazioni pratiche	Applicazioni tecniche che consentono di chiarire il contenuto delle lezioni frontali. Può essere prevista una relazione finale.	8
Laboratori	Attività che prevedono, previa una introduzione teorica, l'interazione dello studente con apparecchiature scientifiche.	12
Stage/Internato tesi	Attività che prevedono l'acquisizione di specifiche competenze e l'applicazione delle conoscenze relative ai diversi settori disciplinari attraverso la sperimentazione diretta	25

Articolo 17 – Esami e verifiche del profitto

1. La verifica del profitto degli insegnamenti caratterizzanti e affini e integrativi nonché di quelli linguistici avviene mediante esame scritto e/o orale, con votazione espressa in trentesimi ed eventuale lode.
2. Per i corsi articolati in moduli la valutazione finale deriverà dalla media ponderata del voto riportato per ogni modulo.
3. Le sessioni degli esami di profitto sono organizzate secondo quanto previsto dal regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 18 – Conoscenze linguistiche e modalità di verifica

1. È richiesto il possesso della certificazione della conoscenza della lingua inglese al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa.
2. Il conseguimento del livello B2 della lingua inglese è attestato dal possesso di certificazione internazionale riconosciuta valida dall'Ateneo o previo conseguimento di equipollente idoneità presso il Centro Linguistico di Ateneo.

Articolo 19 – Frequenza del corso di studio

1. La frequenza del Corso di Laurea Magistrale in BCEQ non è obbligatoria, salvo che non sia espressamente prevista per specifiche attività formative, su proposta del docente e approvata dal Comitato per la Didattica.
2. Per gli studenti lavoratori si applica la normativa prevista dal Regolamento Didattico d'Ateneo.

Articolo 20 – Prova finale

1. La prova finale deve verificare che il Laureando Magistrale abbia acquisito la capacità di applicare le proprie conoscenze, l'autonomia di giudizio e l'abilità comunicativa secondo le modalità previste nel quadro A5 della SUA-CdS.

Articolo 21 - Calendario dell'attività didattica

1. Il calendario dell'attività didattica è riportato nel quadro B2.a della SUA-CdS.

Articolo 22 - Disposizioni transitorie

1. Il riconoscimento dei CFU acquisiti dagli studenti iscritti al corso di Corso di Laurea Magistrale in Biologia, Curriculum Biodiversity and Environmental Health (DM 270/2004) che optino per il passaggio al Corso di Laurea Magistrale in BCEQ (ex DM 270/2004) è deliberato dal Comitato per la Didattica.
2. L'eventuale abbreviazione di carriera per "rendimento didattico eccezionalmente elevato" previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo è possibile nel caso in cui lo studente abbia superato gli esami previsti dall'ordinamento didattico con media ponderata maggiore o uguale a 29/30 e abbia conseguito la lode in almeno 4 esami.

Articolo 23 – Approvazione e modifiche del Regolamento Didattico

1. Le modifiche al Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in BCEQ sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Vita, su proposta del Comitato per la Didattica e approvate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Le modifiche della SUA-CdS seguono l'iter appositamente previsto.

Articolo 24 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla normativa specifica in materia.